

Codice A1906A

D.D. 13 ottobre 2023, n. 423

R.D. 1443/1927 - Domanda di rinnovo della Concessione Mineraria per minerali di feldspati, caolino e argille con grado di refrattarietà superiore a 1360°C, argille per porcellana e terraglia forte denominata "Cacciano", con contestuale rinnovo delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 e D.lgs. 42/2004 con procedimento unico, situata nel territorio dei Comuni di Curino e Masserano (BI). Proponente: Minerali I



ATTO DD 423/A1906A/2023

DEL 13/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: R.D. 1443/1927 - Domanda di rinnovo della Concessione Mineraria per minerali di feldspati, caolino e argille con grado di refrattarietà superiore a 1360°C, argille per porcellana e terraglia forte denominata "Cacciano", con contestuale rinnovo delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 e D.lgs. 42/2004 con procedimento unico, situata nel territorio dei Comuni di Curino e Masserano (BI). Proponente: Minerali Industriali S.r.l.. Cod C0105B.

Visto:

l'istanza pervenuta in data 23 febbraio 2023 con prot. n. 2053/A1906A, presentata dalla Sig.ra Sabrina Bozzola, Amministratore delegato della società Minerali Industriali S.r.l. con sede legale a Novara (NO), Piazza Martiri della Libertà n. 4, C.A.P. 28100, CF e PI n. 01661310035, di rinnovo per 10 anni della concessione mineraria per minerali di feldspati, caolino e argille con grado di refrattarietà superiore a 1360°C, argille per porcellana e terraglia forte denominata "Cacciano", situata nel territorio dei Comuni di Curino e Masserano (BI) e contestuale rinnovo delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989, del D.lgs. 42/2004 con procedimento unico.

la Determinazione Dirigenziale n. 257 del 18 giugno 2018 di rinnovo alla società Minerali Industriali S.r.l. della concessione mineraria denominata "Cacciano" per minerali di feldspati, caolino e argille con grado di refrattarietà superiore a 1360°C, argille per porcellana e terraglia forte denominata "Cacciano", estesa su di una superficie di 110,80 ettari situata nel territorio dei Comuni di Curino e Masserano (BI) e contestuale rinnovo delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989, del D.lgs. 42/2004 con procedimento unico, per una durata di 5 anni;

la D.G.R. n. 58-4987 del 28 novembre 2012 (ricomprensente le autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e della l.r. n. 45/89) di conclusione positiva della procedura di VIA ai sensi della l.r. 40/1998 per una durata di anni complessiva di 20 anni, articolata in quattro fasi quinquennali;

preso atto che:

con nota prot. n. 3013/A1906A del 20 marzo 2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990, avvenuto in data 22 febbraio 2023, individuando i seguenti Enti potenzialmente interessati: Comune di Curino, Comune di Masserano, Provincia di Biella, Regione Piemonte: Direzione Ambiente, Energia e Territorio A1600A - Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio, Settore Urbanistica Piemonte Orientale, Direzione OO.PP., Difesa Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica A1800A - Settore Piemonte Nord, Settore Geologico, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli;

la domanda e gli allegati, comprendenti anche il piano topografico di delimitazione e il progetto di coltivazione e recupero ambientale, sono stati pubblicati all'albo pretorio online dei Comuni interessati per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27 aprile 2023, previo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e nel periodo previsto non sono state presentate opposizioni;

In data 4 aprile 2023, con prot. n. 3802/A1906A il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere ha indetto per il 27 aprile 2023 la prima riunione di Conferenza dei Servizi istruttoria, con contestuale sopralluogo istruttorio, al fine di esaminare il progetto di rinnovo e coordinare il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi;

in data 27 aprile 2023 si sono svolti il sopralluogo istruttorio in sito e la prima riunione di Conferenza dei Servizi istruttoria. Sulla base di quanto emerso e di quanto espresso nei pareri pervenuti, con nota prot. 5366/A1906A del 16/05/2023 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi e, con successiva nota prot. 5760/A1906A del 24 maggio 2023, è stata formalizzata la richiesta di integrazioni ritenute necessarie per il prosieguo dell'istruttoria;

in data 19 giugno 2023 il Proponente ha trasmesso gli elaborati integrativi richiesti;

con prot. 9574/A1906A dell' 11 agosto 2023 è stata quindi convocata una seconda riunione della Conferenza di Servizi, in modalità asincrona, per raccogliere tutti i pareri conclusivi e le autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico e del D.Lgs 42/2004 sull'autorizzazione paesaggistica, sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, che si allegano:

- nota prot. n. 9716/A1906A del 22 agosto 2023 della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico;
- nota n. 10869/A1906A del 18 settembre 2023 della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Piemonte Nord;
- autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale

a seguito di parere favorevole della Commissione Locale del Paesaggio espresso nella seduta del 25 maggio 2023, trasmesso dal Comune alla Soprintendenza SABAP il 16 giugno 2023;

tutto ciò premesso:

visti gli atti d'ufficio e le risultanze della Conferenza di Servizi convocata ai sensi del D.P.R. n. 382/1994;

ritenuto di poter autorizzare ai sensi del R.D. 1443/1927 il progetto di rinnovo della Concessione Mineraria per minerali di feldspati, caolino e argille con grado di refrattarietà superiore a 1360°C, argille per porcellana e terraglia forte denominata "Cacciano", situata nel territorio dei Comuni di Curino e Masserano (BI) e contestuale rinnovo delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989, del D.lgs. 42/2004 con procedimento unico, alle seguenti condizioni:

l'area di coltivazione autorizzata, interna alla concessione mineraria interessa i seguenti terreni censiti:

- al N.C.T. del comune di Curino (BI): foglio 54 mappali: 58-59-60-65-66 e 89,90,91, 92, 98, 99, 142; foglio 61 mappali: 35-36-37-78-81-96-53-52-76-43-44-45-50-29-34-38-73-74-75-79-84-77-82-97-90-51-77-49-42;
- al N.C.T. del Comune di Masserano (BI): foglio 4 mappali 1-2-3-4-5-6-7-10-11; foglio 3 mappali 1-3.

Il Concessionario è tenuto a:

- a. dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 58-4987 del 28 novembre 2012;
- b. informare, ogni 12 mesi, il Settore Polizia mineraria, cave e miniere sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;
- c. conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni minerarie;
- d. fornire ai funzionari del Settore Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
- e. attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonché della tutela dei pubblici interessi;
- f. far pervenire al Settore Polizia mineraria, cave e miniere entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare;
- g. qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/98 con la D.G.R. 58-4987 del 28 novembre 2012, la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/98;
- h. nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi all'ufficio regionale di competenza per la necessaria assistenza;
- i. il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- j. in attuazione del comma 5 dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e del punto 2 dell'Allegato alla d.g.r. n. 17 - 8699 del 5 aprile 2019, citata in premessa, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto autorizzativo conclusivo il titolare della concessione mineraria deve presentare una fideiussione, tramite polizza assicurativa o bancaria a favore dell'Amministrazione regionale dell'importo di € 319.701,64 (euro trecentodiciannovemilasettecentouno/64) per i lavori di recupero morfologico e ambientale dell'intera area; la garanzia richiesta aggiorna e sostituisce la polizza n. 1/59324/96/159674211 dell' 11 aprile 2018 che verrà liberata dopo la ricezione

della nuova polizza con l'importo sopra menzionato;

k. il titolare dovrà inoltre:

- ottemperare alle prescrizioni contenute nei pareri espressi ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico e ai sensi del d.lgs. 42/2004 sul vincolo paesaggistico, che si allegano:

- parere favorevole con prescrizioni espresso con nota n. 9716 del 22 agosto 2023 della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Geologico;
- nota n. 10869 del 18 settembre 2023 della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Piemonte Nord;
- autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale a seguito di parere favorevole della Commissione Locale del Paesaggio espresso nella seduta del 25 maggio 2023, trasmesso dal Comune alla Soprintendenza SABAP in 16 giugno 2023;

- ottemperare agli obblighi previsti dal D.P.R. n.128/1959 e dal D.Lgs. 624/1996 in materia di sicurezza e igiene del lavoro nelle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo;

- corrispondere ai sensi del R.D. 1443/1927 il diritto annuo anticipato di euro 5.678,76 (euro cinquemilaseicentosestantotto/76) *omissis* pari a euro 51,16 per ettaro o frazione di ettaro moltiplicato per gli ettari di superficie. Il pagamento dovrà essere eseguito mediante l'applicativo PiemontePay, utilizzando il codice IUV che sarà inviato dall'Autorità competente;

- corrispondere ai sensi del comma 3, lettera d) e comma 6, lettera d) dell'art. 26 della l.r. 23/2016, l'onere del diritto di escavazione" calcolato in base ai m³ di materiale estratti nell'anno solare. I termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione sono definiti con la D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 1443/1927: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- il D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
- la legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";
- la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";
- la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;
- il D.P.R. 382/1994 sulla "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di

ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale";

- la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- i D.D.P.P.C.M. attuativi del d.lgs. 112/1998 in data 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;
- la L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il d.lgs. 152/2006: "Norme in materia ambientale" con le modifiche apportate dal d.lgs. 104/2017;
- il D.lgs. n. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.lgs. n. 117/2008: "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE";
- l'art. 17 della l.r. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il comma 3, lettera d), dell'art. 26 della l.r. 23/2016: "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" nel quale si dispone che i titolari delle concessioni di miniere di minerali appartenenti alla 1^a categoria definita dal R.D. 1443/1927 versano un onere per il diritto di escavazione quantificato in base ai metri cubi di materiale estratto nell'anno;
- il comma 6, lettera d), dell'art. 26 della l.r. 23/2016 sopra citata in base al quale l'onere del diritto di escavazione per i minerali di miniera è ripartito nella misura del 70 % al comune/i dove è insediata l'attività estrattiva e il 30 % alla Regione;
- la D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018 che definisce le modalità di applicazione dell'onere del diritto di escavazione per la coltivazione delle cave e delle miniere;
- la D.G.R. n. 17 - 8699 del 5 aprile 2019: " Art. 33 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23. Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie;
- la l.r. n.13 del 19 luglio 2023: "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)";

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2022-2024) approvato con D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022;
- la Determinazione Dirigenziale n. A19_102 del 15 marzo 2023 di aggiornamento del canone annuale riferito alle concessioni minerarie e ai permessi di ricerca;
- la D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. Alla società Minerali Industriali S.r.l. con sede legale a Novara (NO), Piazza Martiri della Libertà n. 4, C.A.P. 28100 CF e PI n. 01661310035 è accordato il rinnovo della concessione mineraria per minerali di feldspati, caolino e argille con grado di refrattarietà superiore a 1360°C, argille per porcellana e terraglia forte denominata "Cacciano", situata nel territorio dei Comuni di Curino e Masserano (BI) e contestuale rinnovo delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 e del D.lgs. 42/2004 con procedimento unico. Il rinnovo è accordato per anni 10 a decorrere dalla data della presente determinazione.

Considerato che il giudizio di compatibilità ambientale ha scadenza il 27 novembre 2032, entro tale data il proponente è tenuto a richiedere la proroga del citato giudizio per il completamento del progetto.

Il proponente, inoltre, dovrà richiedere il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004 e dell'autorizzazione alla trasformazione di aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi della l.r. 45/1989 entro le rispettive scadenze del primo quinquennio.

2. L'area di concessione è pari a 110,80 ettari, resta invariata ed è quella descritta nel verbale di delimitazione allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 10 del 5 febbraio 2003; l'area di coltivazione autorizzata, interna alla concessione mineraria, interessa i seguenti terreni censiti: al N.C.T. del comune di Curino (BI): foglio 54 mappali: 58-59-60-65-66 e 89,90,91, 92, 98, 99, 142; foglio 61 mappali: 35-36-37-78-81-96-53-52-76-43-44-45-50-29-34-38-73-74-75-79-84-77-82-97-90-51-77-49-42; al N.C.T. del Comune di Masserano (BI): foglio 4 mappali 1-2-3-4-5-6-7-10-11; foglio 3 mappali 1-3.

3. Il titolare deve ottemperare alle seguenti condizioni, espresse in premessa:

3.1.- in attuazione del comma 5 dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e del punto 2 dell'Allegato alla d.g.r. n. 17 - 8699 del 5 aprile 2019, citata in premessa, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto autorizzativo conclusivo il titolare della concessione mineraria deve presentare una fideiussione, tramite polizza assicurativa o bancaria a favore dell'Amministrazione regionale dell'importo di € 319.701,64 (euro trecentodiciannovemilasettecentouno/64) per i lavori di recupero morfologico e ambientale dell'intera area; la garanzia richiesta aggiorna e sostituisce la polizza n. 1/59324/96/159674211 dell' 11 aprile 2018 che verrà liberata dopo la ricezione della nuova polizza con l'importo sopra menzionato; il contratto di fidejussione deve contenere le specifiche indicate al punto 3 dell'Allegato alla D.G.R. n. 17 - 8699 del 5 aprile 2019 e gli estremi del presente atto di

concessione. In difetto la presente autorizzazione non è efficace;

3.2.- ottemperare alle condizioni ambientali riportate nell'allegato A della D.G.R. 58-4987 del 28 novembre 2012 di conclusione positiva della procedura di VIA ai sensi della legge regionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale;

3.3.- ottemperare alle prescrizioni contenute nei pareri espressi ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico e sul vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 4272004, che si allegano:

- parere favorevole con prescrizioni espresso con nota n. 9716 del 22 agosto 2023 della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico (ALLEGATO A);
- nota n. 10869 del 18 settembre 2023 della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Piemonte Nord (ALLEGATO B);
- autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale a seguito di parere favorevole della Commissione Locale del Paesaggio espresso nella seduta del 25 maggio 2023, trasmesso dal Comune alla Soprintendenza SABAP il 16 giugno 2023 (ALLEGATO C);

3.4.- ottemperare agli obblighi previsti dal D.P.R. n.128/1959 e dal D.Lgs. 624/1996 in materia di sicurezza e igiene del lavoro nelle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo;

3.5. - corrispondere ai sensi del R.D. 1443/1927 il diritto annuo anticipato di euro 5.678,76 (euro cinquemilaseicentostantotto/76) *omissis* pari a euro 51,16 per ettaro o frazione di ettaro moltiplicato per gli ettari di superficie. Il pagamento dovrà essere eseguito mediante l'applicativo PiemontePay, utilizzando il codice IUV che sarà inviato dall'Autorità competente;

3.6.- corrispondere ai sensi del comma 3, lettera d) e comma 6, lettera d) dell'art. 26 della l.r. 23/2016, l'onere del diritto di escavazione" calcolato in base ai m³ di materiale estratti nell'anno solare. I termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione sono definiti con la D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018;

3.7.- qualora in sede operativa risultasse necessario modificare sostanzialmente il progetto il proponente è tenuto a richiedere all'Autorità competente l'avvio di una nuova procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

3.8.- nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi all'ufficio regionale di competenza per la necessaria assistenza.

Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

La presente determinazione sarà inviata al Proponente e ai soggetti interessati.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013

nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)

Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. CURINO-MASSERANO_conc_Cacciano_agosto_2023.pdf
2. Parere_forestale_l.r._45_rinnovo_Cacciano_intest.odt.pdf
3. 054_2023.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data	(*)		
Protocollo	(*)	/A1819C	Ala Direzione Regionale A19000
Classificazione	(*)	13.160.70/VINCIDR20/1909/2018C/A1800A	Competitività del Sistema Regionale A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o PEC

Riferimento Prot. n.9574 del 11/08/2023 (Ns Prot. n.34904 del 11/08/2023) DQ n. 71808/C

OGGETTO: R.D. 1443/1927, D.P.R. 382/1994, L.R. 45/1989, D.lgs. 42/2004. Domanda di rinnovo della concessione mineraria denominata "Cacciano", sita nel territorio dei Comuni di Curino (BI) e Masserano (BI) e contestuale rinnovo delle autorizzazioni ai sensi del d.lgs.42/2004 e l.r. 45/1989 con procedimento unico. Richiedente: Minerali Industriali S.r.l.
Parere di competenza ai sensi della l.r. 45/1989.

Premessa

In data 22 febbraio 2023 era stato dato avvio al procedimento, ai sensi art. 7 l. 241/1990, su istanza della Minerali Industriali S.r.l., per il rinnovo, per 10 anni, della concessione mineraria per "feldspati, caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°, argille per porcellane e terraglia forte" denominata "Cacciano", sita nel territorio dei Comuni di Curino (BI) e Masserano (BI), ai sensi del R.D. 1443/1927.

Il progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale di cui viene chiesto il rinnovo era stato oggetto di giudizio di compatibilità ambientale, rilasciato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998, con Deliberazione dalla Giunta Regionale del Piemonte n° 58-4987 del 28 novembre 2012, per la durata di anni 20. La concessione mineraria era stata rinnovata l'ultima volta per 5 anni, con contestuale rinnovo delle autorizzazioni ai sensi della L.R. 45/89 (in materia di vincolo idrogeologico) e del D.Lgs. 42/2004 (in materia di vincolo paesaggistico) con la Determina n. 257 del 18/06/2018 della Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte con allegati i pareri favorevoli del Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli e del Settore regionale Geologico della Regione Piemonte.

Per le finalità di cui all'istanza in oggetto era stata convocata, per il giorno 27 aprile 2023, dal Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, con nota prot. n. 3802 del 04/04/2023 (ns. prot. n.15153 del 04/04/2023), la Conferenza dei Servizi prevista dal D.P.R. 382/1994 ai sensi dell'art. 14, comma 1 della Legge 241/1990 e s.m.i., da svolgersi in modalità sincrona e simultanea ed era stato chiesto agli enti coinvolti nel procedimento di inviare i propri contributi di competenza entro la data della prima riunione della Conferenza di servizi, precisando che la documentazione progettuale, predisposta dal proponente e datata febbraio 2023, poteva essere scaricata al link:

<https://comunica.regione.piemonte.it/home/michelangelo.gilli@regione.piemonte.it/CACCIANO>

Con la stessa nota era stato altresì indetto, sempre per il giorno 27 aprile 2023, il sopralluogo tecnico di verifica dello stato dei luoghi.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

Con nota prot n. 16375 del 13/04/2023 il Settore scrivente aveva inviato una richiesta di integrazioni confluita nella richiesta unica di integrazioni della Regione Piemonte inviata dal Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere al proponente e ai settori regionali coinvolti nel procedimento con nota 5760 del 24/05/2023.

In data 19 giugno 2023, la ditta istante aveva trasmesso via PEC la richiesta documentazione integrativa richiesta. Tale documentazione, datata giugno 2023, è scaricabile collegandosi al link: <https://comunica.regione.piemonte.it/home/michelangelo.gilli@regione.piemonte.it/CACCIANO%20INT>

In seguito alla trasmissione della documentazione integrativa il Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere ha riaperto i termini del procedimento e indetto, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della Legge 241/1990 e s.m.i., una Conferenza di Servizi in modalità asincrona ai fini dell'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 e d.lgs. 42/2004, richiedendo la trasmissione degli stessi entro e non oltre la data del 4 settembre 2023.

All'interno della procedura in oggetto il Settore scrivente fornisce il parere geologico di competenza finalizzato all'emanazione del provvedimento finale ex L.R. 09/08/1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", sulla base di quanto precisato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 31 agosto 2018 n. 3/AMB.

Come ricordato da suddetta Circolare, l'istruttoria tecnica condotta si riferisce, per quanto attiene agli aspetti geologici, unicamente alla "compatibilità dell'intervento in merito alla stabilità dei versanti, del manto nevoso ed al regime delle acque superficiali e profonde" e non entra nel merito "della corretta funzionalità degli interventi, né dei provvedimenti di cui al D.Lgs n. 81/2008 per la pubblica e privata incolumità e riferiti all'opera stessa".

Analisi degli elaborati integrativi presentati

In ottemperanza alle richieste del Settore scrivente è stata prodotta la seguente documentazione integrativa:

- Elaborato INT "Documentazione integrativa" comprendente l'elenco della documentazione progettuale riferita al progetto autorizzato da ritenersi ancora valida e le verifiche di stabilità locali e globali dei fronti di scavo aggiornate al D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle NTC" e alla Circolare esplicativa 21 gennaio 2019 n.7/C.S.LL.PP.
- Tavola 2 "Planimetria prima fase (5°anno)" con riportate le opere di regimazione delle acque previste in progetto;

Considerazioni conclusive

Vista la documentazione progettuale presentata, si esprime, per quanto di competenza, relativamente alla presenza del vincolo per scopi idrogeologici ex L.R. 45/89, parere favorevole in ordine all'istanza di rinnovo della concessione mineraria per "feldspati, caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°, argille per porcellane e terraglia forte" denominata "Cacciano", sita nel territorio dei Comuni di Curino (BI) e Masserano (BI), presentata dalla ditta Minerali Industriali S.r.l., secondo quanto previsto dal progetto presentato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

- Le operazioni di coltivazione dovranno essere effettuate procedendo dall'alto verso il basso, per "fette orizzontali discendenti", con gradoni di coltivazione caratterizzati da alzate di altezza massima pari a 10 m ed inclinazione massima pari a 73° e da pedate aventi larghezza non inferiore a 10 m.
- I fronti di coltivazione dovranno avere una pendenza finale di inviluppo non superiore a 38° sull'orizzontale.
- Le pedate dovranno essere realizzate in leggera contropendenza rispetto al versante in modo da favorire una regolare raccolta delle acque meteoriche ed evitare fenomeni di ruscellamento incontrollato lungo i fronti di coltivazione.
- Il fronte orientale della concessione dovrà essere impostato lungo discontinuità appartenenti al sistema k2 (giacitura 236/67) o, in assenza di fratture visibili ascrivibili a tale sistema di discontinuità, riprofilato secondo pendenze inferiori a quelle locali di tale sistema.
- La pendenza finale al 5° anno delle alzate sommitali (impostate all'interno del cappellaccio di alterazione) dovrà essere mantenuta sui valori attualmente utilizzati per gli stessi (45°-55°).
- Le operazioni di scoperta del giacimento dovranno essere sempre effettuate prima delle operazioni di coltivazione del giacimento stesso, configurando le scarpate dei depositi di copertura su angoli non superiori a 30° e comunque in modo da garantirne la stabilità nel lungo periodo anche senza la messa in opera di opere di sostegno.
- Fino alla conclusione della prima fase progettuale (5° anno), dovrà essere mantenuta una distanza dal rio senza nome, affluente in destra del rio "Croso del Padre", sufficiente a garantire lo scorrimento delle acque all'interno del proprio alveo.
- Le scarpate in riporto, previste per il ripristino morfologico dei luoghi, dovranno presentare pendenza massima non superiore a 7° sull'orizzontale ed altezza massima di 10 m.
- Qualora, in fase di coltivazione, emergessero situazioni geologico geostrutturali difformi a quelle attualmente visibili e documentate, dovrà essere effettuato un aggiornamento del modello geologico e geomeccanico del sito estrattivo, finalizzato alla conferma delle previsioni progettuali. Qualora le risultanze di tali aggiornamenti portino a definire caratteristiche geomeccaniche dell'ammasso roccioso peggiori rispetto a quelle stimate in sede progettuale, dovranno essere aggiornate le verifiche di stabilità globali e locali ed eventualmente adeguate le caratteristiche geometriche dei fronti al fine di garantire le condizioni di stabilità. In ogni caso, in accordo con quanto previsto dall'*art.52 del D.lgs 624/1996*, dovrà essere previsto l'aggiornamento annuale della relazione di stabilità dei fronti.
- Oltre a quanto stabilito dall'articolo 52 del d.lgs. 624/1996 dovrà essere previsto, nella relazione di aggiornamento annuale, un paragrafo dedicato alla descrizione delle condizioni di stabilità globale e, in generale, di erosione dei suoli (comprensiva dell'efficacia della funzionalità della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche), il tutto in relazione all'equilibrio idrogeologico dell'area di coltivazione e dei suoi intorni; sulla base delle



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

risultanze di tale relazione, il Settore scrivente, si riserva di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne ravvisasse la necessità.

- Non appena possibile, si dovrà procedere al rinverdimento delle aree oggetto di rimodellamento morfologico secondo le tecniche previste dal progetto di recupero ambientale; dovranno essere previsti periodici controlli per verificare lo stato di attecchimento e la necessità di eseguire lavori di manutenzione sulla copertura erbacea ed arbustiva.
- Dovrà essere assicurata la corretta regimazione delle acque superficiali in modo da evitare che si creino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi. Tutte le opere previste per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza. Le acque raccolte dalle opere di regimazione dovranno essere convogliate all'interno degli impluvi naturali più prossimi, nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica e in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale.
- Come indicazione generale relativa alla rete di raccolta e smaltimento delle acque, laddove l'inclinazione delle canalette dovesse essere superiore al 15%, si dovrà provvedere al loro rivestimento. Inoltre, si dovrà provvedere a effettuare costanti controlli, attraverso preventive ispezioni periodiche e straordinarie (in caso di emissione di bollettini di allerta meteorologica), di tutta la rete interna all'area della miniera. Sulla base di dette ispezioni il proponente dovrà porre in essere le dovute manutenzioni ordinarie (quali le pulizie delle canalette) ed eventualmente straordinarie, qualora ne ravvisasse la necessità.
- Nessun materiale dovrà essere depositato nella rete di smaltimento delle acque o negli impluvi.

*Il Dirigente di Settore
Dott.sa Paola Elena Bernardelli*

*sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

*Il funzionario istruttore
Dott. Ing. Geol. Mario Previale*

*Riferimenti del Funzionario istruttore:
Ufficio di Torino, via Nizza 330
Tel. 011 432 5268; Cel. 335 1289599
e-mail: mario.previale@regione.piemonte.it*



Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Nord
elena.filamauro@regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

Data
Prot. n° (*)/A1617A
Class: 13.160.70 ATZVIBI/A1600A
Fasc. 18/2023A/A1600A

Alla
Direzione Competitività del Sistema regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

PEC: attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO L.r. 45/89. Istanza di rinnovo della concessione mineraria denominata "CACCIANO". Comuni di Curino e Masserano (BI). Richiedente Minerali Industriali s.r.l. Progetto di rinnovo della concessione mineraria denominata "CACCIANO" per minerali di feldspati e associati, caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellana e terraglia forte – **Parere forestale**

Visti:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;



Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Nord
elena.filamauro@regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

Premesso che:

- l'istanza presentata riguarda il rinnovo della concessione mineraria "Cacciano" per ulteriori 10 anni al fine di completare il progetto di coltivazione e recupero autorizzato con D.G.R. n. 58-4987 del 28 novembre 2012 con durata complessiva di 20 anni;
- la sopra descritta concessione mineraria è stata rinnovata fino al 30/03/2018 con D.D. n.166 del 07/05/2013;
- la trasformazione di tale area è stata precedentemente autorizzata tramite DD n. 257 del 18/06/2018, per un durata di 5 anni, e pertanto risulta scaduta;

Viste:

- l'istanza di rinnovo della Concessione Mineraria denominata "CACCIANO" ai sensi del R.D. 1443/1927 e contestualmente il rinnovo delle autorizzazioni ai sensi del d.lgs.42/2004 e l.r. 45/1989 con procedimento unico pervenuta in data 22 febbraio 2023, con prot. n. 2053/A1906A;
- l'istanza di autorizzazione trasmessa in data 03/04/2023 con nota prot. n. 48687 dalla società Minerali Industriali S.r.l. per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;
- le richieste di integrazioni ai sensi della l.r. 45/1989 vincolo idrogeologico, prot. 75660 del 29/05/2023.

Dato atto che i lavori degli ultimi dieci anni della coltivazione hanno comportato unicamente l'estrazione dello 0,9 % e pertanto la trasformazione del suolo in area sottoposta a vincolo idrogeologico, precedentemente autorizzata, non risulta essere stata effettuata per un arresto della coltivazione dovuto alla diminuzione della richiesta di materie prime, come dichiarato dal Proponente;

Verificata la documentazione progettuale e integrativa prodotta dal proponente nel mese di giugno 2023 contenente:

- la planimetria catastale con indicazione delle particelle e delle superfici interessate dall'intervento;
- la relazione specialistica forestale aggiornata alla situazione attuale;
- la documentazione fotografica aggiornata delle superfici forestali oggetto di intervento.

Considerato che:

- sotto l'aspetto forestale di competenza, si rileva che l'area boscata complessiva da trasformare al completamento del decimo anno di coltivazione è di 34.474 mq e si estende in gran parte nella porzione a nord dell'area in concessione, Fg n. 54 particelle n. 58-59-60-65-66 e Fg. 61 particelle n. 29-33-34 -38-73 del Comune di Curino (BI);



Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Nord
elena.filamauro@regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

- la previsione di coltivazione su area boscata in vincolo al V anno è pari a 10.870 mq, Fg. n.54 particelle 58-65-66 e Fg. n. 61 particelle 34-38-73 del Comune di Curino (BI);

- dalle tre aree di saggio descritte nell'analisi specialistica forestale redatta dal dott. Agr. For. Giulio Monti, sul popolamento, si conferma che la tipologia di area boscata prevalente oggetto di trasformazione è ascrivibile a QV30X – querceto di rovere/roverella con orniello ed erica cinerea. Il querceto ha soppiantato il ceduo invecchiato e deperiente di castagno in cui ad oggi la copertura prevalente delle chiome risulta di roverella;

- nel progetto di Miglioramento Compensativo, Elaborato PC allo Studio di Impatto Ambientale, elaborato a febbraio 2012 dal dott. Agr. For. Giulio Monti, veniva previsto un miglioramento boschivo a compensazione di 10.870 mq, ovvero parte della superficie boscata interessata dal progetto corrispondente ad un avanzamento estrattivo della durata di 5 anni, che attualmente non risulta effettuato in quanto non è ancora stata trasformata alcuna superficie boscata;

- ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2009, e della D.G.R. 3018 del 26/03/2021, il Titolare dell'autorizzazione è tenuto alla compensazione per la trasformazione del bosco ad altra destinazione d'uso. Il comma 6 dell'art. 19 prevede che la compensazione possa essere fisica o monetaria. Essendo l'area interessata dall'intervento di trasformazione maggiore di 1 ha e classificata come "montagna" ai sensi della D.G.R. 826-6658 del 12/05/1988, la compensazione fisica è possibile solo mediante miglioramento boschivo;

- in caso di miglioramento boschivo il Titolare si deve attenere alle nuove disposizioni contenute al punto 3. della D.G.R. 3018 del 26/03/2021, ovvero:

- per gli interventi a compensazione fisica il richiedente, a garanzia della loro corretta esecuzione, versa un deposito cauzionale (art. 19, comma 8 della l.r. 4/2009). Ai sensi dell'Allegato B della suddetta deliberazione il deposito cauzionale è quantificato in 9.171,56 euro. La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa;

- l'entità dell'intervento compensativo è definito tramite l'Allegato A della Deliberazione (calcolo economico della compensazione) ed è quantificato in 9.171,56 euro.

- con la compensazione fisica trova applicazione il Regolamento forestale (DPGR 8/R/2011 e s.m.i.).

- in caso di compensazione monetaria il Titolare è tenuto al versamento di 9.171,56 euro, secondo quanto definito nell'Allegato A della D.G.R. 3018 del 26/03/2021. Per i calcoli sono stati utilizzati i seguenti parametri A governo misto 1,5, B querceto di roverella 1,5, C montagna 0,5, D vincolo idrogeologico 1,5, E opere di cui all'art. 9 comma 4 lettera b 0,5);

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 45/89, al versamento prima dell'inizio dei lavori, di un deposito cauzionale quantificato in 18.639,2 euro.

Ai sensi della lettera della lettera b) comma 4 dell'art. 9 della l.r. 45/89 il rimboschimento o versamento del corrispettivo non è dovuto.



Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Nord
elena.filamauro@regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sotto l'aspetto forestale di competenza, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 45/89, e a termine della Circolare P.G.R. n. 3/AMB del 31/08/2018, al progetto di rinnovo della concessione mineraria denominata "CACCIANO" nei Comuni di Curino e Masserano (BI), a favore della società Minerali Industriali s.r.l. e alle conseguenti modificazioni/trasformazioni del suolo necessari alla realizzazione del progetto in oggetto di rinnovo della concessione mineraria denominata "CACCIANO" per minerali di feldspati e associati, caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellana e terraglia forte, per una superficie totale di intervento stimata di 93.196 mq di cui 10.870 mq boscata, sui terreni individuati nelle specifiche planimetrie allegare alla documentazione di progetto, con le seguenti prescrizioni:

a) nessuna variazione può essere introdotta senza il preventivo parere del Settore Tecnico Piemonte Nord; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;

b) in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque. Al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere.

c) il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovranno precedere i movimenti di terra, il materiale dovrà essere esboscato e accatastato lungo la viabilità; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale (Reg. 8/R 2011 e ss.mm.ii.);

Dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori al competente Comando stazione dei Carabinieri Forestali e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

I lavori dovranno essere realizzati entro 5 anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 45/89, al versamento prima dell'inizio dei lavori, di un deposito cauzionale quantificato in 18.639,2 euro.

Ai sensi della lettera della lettera b) comma 4 dell'art. 9 della l.r. 45/89 il rimboschimento o versamento del corrispettivo non è dovuto.

Ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2009, e della D.G.R. 3018 del 26/03/2021, il Titolare dell'autorizzazione è tenuto alla compensazione per la trasformazione del bosco ad altra destinazione d'uso. Il comma 6 dell'art. 19 prevede che la compensazione possa essere fisica o monetaria. Essendo l'area interessata dall'intervento di trasformazione maggiore di 1 ha e



Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Nord
elena.filamauro@regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

classificata come “montagna” ai sensi della D.G.R. 826-6658 del 12/05/1988, la compensazione fisica è possibile solo mediante miglioramento boschivo.

Ai sensi dell'art. 19 comma 3 della l.r. 4/2009, il richiedente è tenuto, prima dell'avvio dei lavori della superficie boscata, a compilare l'autocertificazione e atto notorio del DPR 445/2000 tramite l'applicativo informatico SIFOR – Sistema Informativo Forestale Regionale, all'interno della sezione Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale), specificando la modalità di compensazione forestale prescelta, se fisica o monetaria.

Nel caso di opzione di compensazione fisica tramite miglioramento boschivo il progetto compensativo deve essere trasmesso con le modalità di cui all'art. 3 del Regolamento Forestale e attenersi alle nuove disposizioni contenute al punto 3. della D.G.R. 3018 del 26/03/202.

La Responsabile di Settore
Dott.ssa Elena Fila Mauro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Referenti:
Elena Deitos 011.4323883
Clizia Nappi 011.4323519

VERBALE N. 54 DEL 25_05_2023

Il giorno 25_05_2023, in teleconferenza, si è riunita a seguito di regolare convocazione la Commissione Locale per il Paesaggio.

Sono Presenti:

1. Geom. Stefano Guardia – Segretario Verbalizzante;
2. Arch. Silvestro Barbera – Commissario con ruolo di Presidente;
3. Arch. Marta Barberis Negra – Commissario;
4. Dott. For. Claudia Fiammengo – Commissario.

Prot. Trasmissione	Prot. 3007 del 16/05/2023 PEC del 25/05/2023	Prot. Ricezione	Prot. 1132 del 24/05/2023 1139 del 25/05/2023
Progettista	Dott. Forestale Giulio Michele Monti, Geologo Enrico Arese, Ing. Davide Sandrin		
Richiedente	Minerali Industriali SRL		
Oggetto	D. Lgs. 42/2004: istanza di rinnovo senza varianti, dell'autorizzazione paesaggistica concessione mineraria denominata "Cacciano" nei comuni di Masserano (BI) e Curino (BI).		
Comune	CURINO MASSERANO		
Parere	FAVOREVOLE		
Osservazioni			

Letto, firmato e sottoscritto.
Valdilana, 25_05_2023

Arch. Silvestro Barbera	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</i>
Arch. Marta Barberis Negra	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</i>
Dott. For. Claudia Fiammengo	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</i>

**Il Segretario Verbalizzante
(Geom. Stefano Guardia)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Commissione Locale per il Paesaggio

Via Mazzini n.3, 13835 Valdilana (BI)

Tel. 015/73.77.73 int. 4

PEC: unionebielleseorientale@legalmail.it